

a proposito di... Farmaci di fascia C

Il Decreto Legge n. 87/20051, "Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale", è stato convertito nella Legge n. 149/2005, in vigore dal 30 Luglio scorso.

Nella conversione in Legge, relativamente alle misure riguardanti i farmaci appartenenti alla fascia C, il testo del Decreto ha subito delle modifiche e delle integrazioni:

- *il farmacista non è più tenuto ma "è obbligato, sulla base della sua specifica competenza professionale" ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali bioequivalenti con un prezzo minore rispetto a quello del medicinale prescritto dal medico;*
- *il farmacista che non ottempera all'obbligo di cui sopra è soggetto ad una sanzione amministrativa (da € 258,23 a 1549,37); in caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo non inferiore a quindici giorni;*
- *una o più copie della lista di trasparenza dei farmaci in fascia C devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia;*
- *diminuzioni del prezzo dei farmaci classificati in fascia C sono possibili in qualunque momento mentre, come già stabilito dal precedente Decreto Legge, variazioni in aumento sono consentite soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari.*

La Legge 149/2005 ha introdotto ulteriori misure che non riguardano solo il contenimento del prezzo dei farmaci in fascia C.

I farmaci generici vengono formalmente definiti "medicinali equivalenti": le aziende titolari dell'AIC, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, devono apporre sulle confezioni la nuova dicitura.

L'Agenzia Italiana del Farmaco, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, individuerà tra i farmaci le specialità per le quali possono essere previste confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

Entro il 31 dicembre 2005, infine, sulle confezioni esterne sia dei farmaci etici che dei rimedi fitoterapici ed omeopatici, dovrà essere riportato il nome commerciale del prodotto in carattere Braille.

Riferimenti normativi

1. *Decreto Legge n. 87 del 27 maggio 2005. G.U. n. 124 del 30 maggio 2005.*
2. *Legge n. 149 del 26 luglio 2005. G.U. n. 175 del 29 luglio 2005._*

AIFA - Ministero della Salute

